

Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

€ 8 MAR. 2006

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 31-2624 in data 19/4/2006

Oggetto:

Comune di LANDIONA Provincia di NOVARA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Deliberazione Consiliare n.11 in data 08.06.2004 Legge Regionale 5 dicembre 19977 n. 56 e s.m.i.

Pratica n. A50074

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.r. 5.12.1977 n.56 e s.m.i..

Il PRGC in oggetto è da intendersi approvata con le seguenti prescrizioni:

1) nelle legende delle tavole costituenti il PRG e sul frontespizio dell'elaborato U-12 "Norme Tecniche di Attuazione" è da intendersi inserita la dizione che recita:

Ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.8, c.4°, le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla D.C.R.n.383-28587 del 5 ottobre 2004, così come definite dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale all'art.1.3, comma 1, lettera d) "prescrizioni" (integrate o modificate ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione) sono da considerarsi immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati.

- 2) Nella Tav.G7-Carta del Dissesto (scala 1:10.000) la definizione riportata nella legenda "Corsi d'acqua con rischio idraulico areale medio moderato" è da intendersi sostituita con "Aree di esondazione con pericolosità media o moderata (EmA)".
- 3) L'elab.U-12 "Norme Tecniche di Attuazione" è così modificato ed intregrato:
- Art.2, 1° comma, lettera c): dopo le parole "Fascicolo R.I.R. (Rischio di incidente rilevante) (L.R.56/77 Art.15.17)" è aggiunto "composto da:
 - * Tav. U7: Inquadramento Territoriale

scala 1:25.000

* Tavola Valutazione RIR - Elementi Territoriali Vulnerabili

scala 1:5.000

* Tavola Valutazione RIR - Elementi Ambientali Vulnerabili

scala 1:5.000

- * Fascicolo: "Informazioni ai lavoratori sui rischi di incidente rilevante" (ai sensi del DM 16.03.1998)
- * Fascicolo R.I.R.-Elaborato tecnico"
- Art.9: al termine del 1° comma è aggiunto "Detti interventi sono ammessi esclusivamente su edifici privi di elementi e di caratteri tipologici che connotano il contesto urbano e previa documentata situazione di precarietà statica che dovrà opportunamente essere documentata."
- Art.10, 2° comma: dopo le parole "mq.200" è aggiunto "e non siano previste modifiche delle quote di gronda e/o di colmo."
- Art.17: è aggiunto il seguente 4° comma "I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dal Pano regolatore con destinazione residenziale e/o produttiva, sono vincolati all'uso agricolo. Tale vincolo ha la validità stabilita dall'art.18 ter delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale."
- Art.21, 6° comma: al termine è aggiunto "con esclusione delle zone individuate in Classe IIIA."

Pag.2 di 2



- Art.23, 1° comma: dopo le parole "Nella Zona A" è aggiunto ", individuata ai sensi dell'art.24 della L.R.56/77."
- Art.26, 3° comma, lettera c): la parola "commercio" è stralciata e sostituita da "la commercializzazione della propria produzione"
- Art.26, 5° comma, lettera c): dopo la dizione "aree a parcheggio" è aggiunto "privato"; il termine "Sf" è sostituito con "Sul".
- Art.26, 6° comma lettera g): dopo la dizione "aree a parcheggio" è aggiunto "privato"; il termine "Sf' è sostituito con "Sul".
- Art.26, al termine del 7° comma è aggiunto: "Tutti gli interventi ammessi nelle zone B2 e D dovranno prevedere opportune fasce piantumate che costituiscano filtro visivo tra gli impianti stessi ed il tessuto edilizio ed agrario circostante; dette fasce concorrono alla quantificazione di cui all'art.21 della L.R.56/77 e non sono monetizzabili."
- Art.26, 10° comma: e stralciato il seguente testo "o convertite ad attività residenziali ... omissis ... come al seguente art.37."
- Art.29, al termine del 1° comma è aggiunto "Le suddette destinazioni sono compatibili previo espletamento delle procedure previste dalle leggi di settore per l'acquisizione della conformità urbanistica e la contestuale definizione dei parametri edilizi."
- Art.29, 4° comma: Al termine è aggiunto il seguente testo ", mantenendo comunque la definizione di residenza in zona impropria."
- Art.30, 5° comma: al termine è aggiunto il seguente testo: "nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.28.2."
- Art.32, comma 3: è stralciato il seguente testo "l'area potrà essere trasformata... omissisprecedente art.21.3." e sostituito dal seguente "le residenze agricole potranno essere trasformate in residenza privata, mentre le rimanenti strutture agricole potranno essere utilizzate come pertinenze alle stesse."
- Art.33, 1° comma: è stralciato "posti all'esterno del perimetro dell'abitato" e sostituito con "individuati nelle Tavv. U-8 e U-10".
- Art.33, al termine del 2° comma è aggiunto "senza ulteriori incrementi volumetrici e mediante interventi RC1, RC2 e RE1."
- Art.34, 1° comma: è stralciato "ad eccezione degli allevamenti ittici e per cavalli da equitazione."
- Art.34: Sono stralciati i commi 6° e 7°.
- Art.40, 1° comma: alla quarta riga è stralciato "(allegate al Piano)" e sostituito con "costituite dall'Elab.G9 e dalle Legende delle Tavv.G8, G10 e G11".
- Art.40, 1° comma, al quinto puntino (pag.44) la dicitura "Classe IIIb3" è sostituita con "Classe IIIb"
- Art.40, 1° comma (pag.44), il paragrafo "Interventi possibili" è integrato in conformità all'Elab.G9 con il seguente testo: "- Sono consentiti interventi per adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari degli edifici esistenti che non comportano aumento del carico antropico mediante il recupero di locali dimessi, di pertinenze quali box, ricovero attrezzi, etc."
- Art.40, al termine del 1° comma è aggiunto il seguente paragrafo: "Gli interventi puntualmente indagati nell'Elab.G2 dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni contenute nelle Note di commento contenute nelle singole Schede di identificazione per aree."
- Art.41: è stralciato e sostituito con "Il comune è dotato di classificazione acustica ai sensi della L.R.52 del 20.10.2000 che classifica il territorio comunale rispetto al PRGC vigente. Eventuali Varianti non potranno introdurre elementi di criticità dal punto di vista acustico."

Si dà atto che la Variante in oggetto costituisce adeguamento, modifica e/o integrazione al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001.

Il Dirigente del Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Novara arch Angela MMALOSSO

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch Margherita BIANCO